

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2454 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2022****che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni intragruppo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 2, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, e dell'allegato II della direttiva 2002/87/CE, i coordinatori sono responsabili di esercitare la vigilanza sulle concentrazioni dei rischi e sulle operazioni intragruppo significative a livello di conglomerati finanziari.
- (2) Nell'esercitare la vigilanza sulle concentrazioni dei rischi e sulle operazioni intragruppo significative, i coordinatori e le altre autorità competenti rilevanti devono tenere conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario nonché degli obblighi settoriali vigenti in materia di operazioni intragruppo e di concentrazioni dei rischi, in particolare nell'individuare le concentrazioni dei rischi significative e le operazioni intragruppo significative che le imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista appartenenti ad un particolare conglomerato finanziario sono tenute a segnalare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.
- (3) Per aiutare i coordinatori e le altre autorità competenti rilevanti a individuare potenziali problemi per la valutazione dei rischi assunti dal conglomerato e onde agevolare il coordinamento delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione, le imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero segnalare in modo coerente e standardizzato le operazioni intragruppo significative e le concentrazioni dei rischi significative.
- (4) Affinché i conglomerati finanziari dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi di segnalazione, è opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
- (6) Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto la consulenza dei relativi gruppi delle parti interessate istituiti rispettivamente in conformità dell'articolo 37

⁽¹⁾ GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

